logo FiscoOggi
Image not found or type unknown

Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it)

Giurisprudenza

Senza regole chiare di ripartizione non può esserci detrazione totale Iva

9 Maggio 2019

Per la Corte Ue, il riconoscimento di tale diritto ne comporterebbe un ampliamento della portata che si tradurrebbe nella concessione di un vantaggio contrario al principio di neutralità fiscale

Thumbnail
Image not found or type unknown

I giudici comunitari sono stati chiamati a pronunciarsi in relazione a una controversia che oppone un'associazione di comuni polacca all'amministrazione tributaria nazionale, in ordine all'interpretazione dell'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/Ce sull'Iva, con riferimento a una domanda di parere riguardante il diritto alla detrazione dell'imposta che grava sull'acquisto di beni e servizi, da parte dell'associazione, destinati alla realizzazione sia di attività economiche, soggette all'Iva, sia di attività non economiche, che esulano dall'ambito di applicazione dell'Iva (spese miste).
La questione è sorta in quanto detta associazione svolge, da una parte, una serie di attività, tra le quali la pianificazione ed esecuzione di compiti nel settore della gestione dei rifiuti urbani nel territorio dei comuni che, non costituendo attività economiche, non sono soggette a Iva e, dall'altra, fornisce una serie di servizi (raccolta e trasporto di contenitori per rifiuti) che integrano un'attività economica soggetta a Iva.

Ciò premesso, la Corte Ue è stata investita dalla competente autorità giurisdizionale di una questione pregiudiziale con cui si chiede di precisare se l'articolo 168, lettera a), della direttiva Iva, nonché il principio di neutralità dell'imposta, ostino a una prassi nazionale, che consiste nel riconoscere il pieno diritto alla detrazione dell'Iva assolta a monte, relativa all'acquisto di beni e di servizi utilizzati sia per operazioni del soggetto passivo soggette all'Iva (imponibili ed esenti) sia per operazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta, a causa dell'assenza nella legislazione nazionale di metodi e di criteri di ripartizione degli importi dell'imposta assolta a monte in relazione a tali tipi di operazioni.

Le valutazioni della Corte Ue

In altri termini, la Corte è chiamata a verificare se la mancanza di una disciplina, che regolamenti i criteri di ripartizione dell'Iva a monte tra attività economiche e non, legittimi una prassi nazionale che permetta di detrarre la totalità dell'Iva che ha gravato a monte sulle spese miste.

I giudici comunitari ritengono che i principi ricavabili dalla disciplina comunitaria siano ostativi a una tale prassi, sulla base del seguente iter interpretativo.

Una volta illustrati i fondamenti giuridici del diritto alla detrazione dell'Iva, i giudici osservano che, nell'ipotesi in cui un soggetto passivo utilizzi beni e servizi per effettuare sia operazioni economiche che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, gli articoli da 173 a 175 della direttiva stabiliscono alcune regole per determinare la parte dell'Iva detraibile, che deve essere proporzionale all'importo relativo alle operazioni economiche soggette a imposta.

Deve ritenersi, però, che, nel silenzio della direttiva Iva sul punto, la determinazione dei metodi e dei criteri di ripartizione degli importi dell'imposta assolta a monte tra attività economiche e non economiche rientri nel potere discrezionale degli Stati membri.

Al riguardo, nella controversia in commento risulta che la normativa in vigore in Polonia non conteneva norme specifiche relative ai criteri e ai metodi di ripartizione dell'Iva assolta a monte a titolo di spese miste.

Tuttavia, l'assenza di tale disciplina nazionale non può avere come conseguenza che un soggetto passivo, come l'associazione dei comuni, sia, per ciò, autorizzato a detrarre integralmente l'Iva assolta a monte a titolo di spese miste. Diversamente, il riconoscimento di un tale diritto alla detrazione integrale comporterebbe un ampliamento della portata dello stesso diritto, che risulterebbe contrario ai principi fondamentali dell'Iva, traducendosi di fatto nella concessione di un vantaggio contrario al principio di neutralità fiscale.

Pertanto, l'assenza nella normativa di uno Stato membro di regole specifiche relative ai criteri e ai metodi di ripartizione, tra attività economiche e non economiche, dell'Iva assolta a monte non può, per principio, influenzare la portata del diritto alla detrazione di cui all'articolo 168 della direttiva Iva.

Inoltre, la Corte Ue osserva che, pur in mancanza di una tale disciplina nazionale, il soggetto passivo può ottenere dalle autorità fiscali nazionali competenti un parere in materia fiscale che prenda in esame la sua situazione particolare e gli indichi le modalità per una corretta applicazione della legge. Inoltre, lo stesso soggetto può scegliere un metodo adeguato per procedere a tale

ripartizione.

In queste circostanze e, in particolare, sulla base dell'articolo 86 della legge nazionale polacca sull'Iva, tale assenza di norme non sembra precludere al soggetto passivo la determinazione dell'importo dell'imposta detraibile.

Risulta, pertanto, in contrasto con la disciplina recata dall'articolo 168 della direttiva Iva la menzionata prassi nazionale.

Le conclusioni della Corte Ue

Gli eurogiudici, quindi, pervengono alla conclusione che l'articolo 168, lettera a), della direttiva Iva, deve essere interpretato nel senso che osta a una prassi nazionale che consente al soggetto passivo di detrarre la totalità dell'imposta che ha gravato a monte su spese miste, in ragione dell'assenza, nella normativa tributaria applicabile, di regole specifiche sui criteri e sui metodi di ripartizione che consentano al soggetto passivo di determinare la quota di tale Iva assolta a monte, che dovrebbe essere considerata collegata, rispettivamente, alle sue attività economiche e alle sue attività non economiche.

Data della sentenza

8 maggio 2019

Numero della causa

C-566/17

Nome delle parti

Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego w Polkowicach

contro

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

di

Marcello Maiorino

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/senza-regole-chiare-ripartizione-non-puo-esserci-detrazione-totale